

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**R O M A**

**Ricorso, con istanza cautelare, per**

il dott. **MATTEO Salvatore** (C.F. MTTSVT64T06A662Q), nato a Bari il 6 dicembre 1964, residente in Bari al viale Pasteur, 15, difeso -per procura in calce- dalla Società tra Professionisti Alfa Legal s.r.l. (numero REA BA-610051 – cod. fisc e iscr. Reg. impr. 08181440721), con sede in Bari, alla via Pasquale Fiore n. 14, in persona del suo legale rappresentante, avv. Alessandra Muciaccia, e per essa società, come per legge, dal socio individuato e nominato come per legge, **avv. Fabrizio Lofoco** (C.F. LFCFRZ60R18A662R) e **dall'avv. Claudia Pironti** (C.F. PRNCLD85L64A662O), ed elettivamente domiciliato presso la sede della prima in Bari, alla via Pasquale Fiore n. 14 (i difensori chiedono di ricevere ogni informazione relativa al presente giudizio via fax al numero 080-5427306; ovvero via PEC ai seguenti indirizzi: *avvofab@pec.giuffre.it; claudia.pironti@pec.it*);

**contro**

la **AGENZIA DELLE ENTRATE** (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Roma, alla via Giorgione, 106, difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato – Roma, con sede in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 (indirizzo elettronico estratto da Reginde *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*);

**e nei confronti di**

- **Colaci Elisabetta**, nata il 23 aprile 1967 e residente in 76125 - Trani (BT), alla via Nicola de Roggiero, 94;
- **Mastroberti Antonio**, nato il 13 marzo 1970 e residente 80138 - Napoli, alla via Duomo 296, int. 336, scala G;

**per l'annullamento, previa sospensiva,**

- del provvedimento di rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia indetta dall'Agenzia delle Entrate – Direzione centrale AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0198385.22-07-2021-U, e dei relativi atti, in particolare:

- la graduatoria di merito riportata nell'allegato A (rettificata);
- la graduatoria (estratto) dei vincitori indicati nell'allegato B (rettificata);

- del provvedimento di approvazione degli atti della selezione pubblica indetta dall’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale per l’assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia a prot. AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0173327.30-06-2021-U, e dei relativi atti, in particolare:
  - la graduatoria di merito riportata nell’allegato A;
  - la graduatoria (estratto) dei vincitori indicati nell’allegato B;
- del bando di concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 146687/2010, del 29 ottobre 2010, nei limiti di quanto di interesse del ricorrente;
- di tutti gli atti, i provvedimenti ed i verbali della commissione e delle sottocommissioni, allo stato non disponibili al ricorrente, e in particolare del verbale della commissione esaminatrice relativamente alla valutazione della posizione del ricorrente in merito alla rappresentata **riserva**, ivi compreso il riscontro fornito dall’Agenzia delle Entrate alla richiesta del 2 luglio 2021 (riscontro per mail del 6 luglio 2021);
- nonché, ancora, di ogni altro atto, precedente o successivo, adottato dalla commissione esaminatrice, dalle sottocommissioni e/o da singoli membri di queste, nonché dall’Agenzia delle Entrate, antecedentemente o successivamente all’introduzione del giudizio e comunque connessi, collegati o consequenziali rispetto agli atti impugnati;

**nonché per l’accertamento del diritto**

del dott. Salvatore MATTEO a vedersi riconosciuta la riserva prevista dall’art. 1, comma 2, del bando di concorso per il reclutamento di 175 dirigenti di cui in epigrafe, con conseguente inserimento in posizione utile nella graduatoria dei vincitori (avendo ottenuto un punteggio complessivo pari a 72,365, utile ad ottenere la posizione 162 in graduatoria, con immediato impiego nelle sedi indicate come prescelte).

**F A T T O**

**A.** – Con bando del 29 ottobre 2010, l’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale, indiceva un concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia, prevedendo la **riserva** del 50% dei posti ai funzionari di ruolo dell’Agenzia delle Entrate appartenenti alle posizioni economiche F3 o a quelle superiori, muniti di laurea, che alla data di emanazione del bando risultassero aver compiuto complessivamente **8 anni di servizio nelle suddette posizioni economiche.**

Il dott. Matteo presentava la sua candidatura evidenziando il possesso dei titoli richiesti dal bando e, tra le altre, di aver **diritto alla riserva** *de qua* prevista dall'art. 1 del bando.

**B. -** Il concorso si svolgeva con non pochi ritardi, fino a vedere la sua "conclusione" nel luglio 2021 (!), ben **11 anni dopo la sua indizione**.

Nel corso dello svolgimento del procedimento selettivo, il dott. Matteo, la cui valutazione di titoli era molto positiva, svolgeva anche la prova orale, raggiungendo un punteggio complessivo sicuramente utile a rientrare tra i vincitori del concorso.

**C. -** Sennonché, al momento della pubblicazione della graduatoria di concorso, avvenuta a seguito di approvazione e validazione degli atti concorsuali del 30 giugno 2021, l'odierno ricorrente si avvedeva di **non essere stato incluso tra i vincitori** perché non gli era stata riconosciuta -del tutto illegittimamente- la riserva pur richiesta e pur spettante sulla scorta delle stringenti ed inequivoche disposizioni della *lex specialis*.

**D. -** Dunque, preso atto del tenore degli atti conclusivi della procedura e dopo essersi accertato di aver regolarmente espresso la riserva come prevista dai documenti di partecipazione, lo stesso faceva istanza di chiarimenti all'Ufficio preposto, con nota del 2 luglio 2021, che veniva riscontrata il successivo 6 luglio, con una nota informale nella quale si assumeva di non aver ritenuto di riconoscere la richiesta riserva perché spettante solo a chi fosse inquadrato almeno dal 5 novembre 2002 (8 anni prima della pubblicazione del bando di concorso) nella categoria giuridica (non solo economica) F3 o superiore.

Tale assunto si basava su una interpretazione dal bando distante e deviato dal suo tenore letterale e, per di più, con un effetto di assoluta disparità di trattamento che non può essere tollerata.

**E. -** Pertanto, con successiva diffida del 7 luglio u.s., il dott. Matteo insisteva per il tramite del Legale incaricato nella richiesta di revisione in autotutela della graduatoria pubblicata, limitatamente al mancato riconoscimento della richiesta riserva: detta istanza, però, rimaneva priva di riscontro.

**F. -** Nelle more, il 22 luglio 2021 veniva pubblicata una **nuova graduatoria del concorso** *de quo*, rettificata alla luce della rinuncia di tre vincitori e del mancato riconoscimento della riserva ad ulteriori due concorrenti.

**G. -** L'illegittimità manifesta della decisione assunta dall'amministrazione avversa, oltre che il silenzio serbato ancora oggi dalla stessa, impone, con massima urgenza, al dott. Matteo di ricorrere a codesta sede giudiziaria per ottenere tutela delle sue ragioni, anche per evitare il

consolidamento di illegittime posizioni di terzi, che ingiustamente gli si antepongono, alla stregua dei seguenti

## MOTIVI

**1. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 2, DEL BANDO DI INDIZIONE DEL CONCORSO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI 175 DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA, DI CUI AL PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, PROT. N. 146687/2010, DEL 29 OTTOBRE 2010. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DI FATTO E DIRITTO. – INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

**1.a.** – L'Agazia delle Entrate non ha riconosciuto al dott. Matteo il diritto a far valere la riserva prevista dal bando di concorso, sostenendo che questi non avrebbe maturato il requisito richiesto, cioè l'aver espletato almeno otto anni (a far data dall'emanazione del bando) di servizio nella **posizione economica F3** o superiore presso la medesima Agenzia delle Entrate.

L'errore in cui è incorsa l'amministrazione avversa nella valutazione della domanda di partecipazione, in relazione alla richiesta riserva da parte del dott. Matteo, è palese e le sue ragioni si sono manifestate solo nella comunicazione (sebbene informale e via mail) del 6 luglio 2021.

Infatti, con quest'ultima l'amministrazione ha sostenuto di **non poter applicare la riserva** prevista dal bando in quanto dalla consultazione dello stato matricolare del ricorrente risulterebbe che era "*stato inquadrato nella terza area F3 solo in data 29 maggio 2004 in base all'art. 102 del CCNL 2002 - 2005*", evidenziando come secondo detta disposizione l'inquadramento *ex lege* decorresse dall'entrata in vigore del richiamato contratto collettivo nazionale (quindi dal 2004).

L'assunto è erroneo e sviante sotto molteplici punti di vista, ed è frutto di un travisamento dei fatti e dei documenti, prima ancora che di una errata applicazione delle disposizioni normative di settore.

In primo luogo, dalla scheda personale del ricorrente si evince a chiare lettere che l'inquadramento nella categoria funzionale C2 (oggi equivalente alla categoria F3 richiesta dal bando) veniva riconosciuto a far data dal 18 ottobre 2001 ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 209 del 24 settembre 2009, quindi **ben prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del**

CCNL richiamate dall'amministrazione avversa, per una ragione giuridica diversa a quella ipotizzata.

Infatti, il riconoscimento della qualifica C2 sin dall'instaurazione del rapporto contrattuale con l'Agenzia delle Entrate da parte del dott. Matteo era frutto della presa d'atto dell'illegittimità costituzionale sancita con la sentenza della Corte Costituzionale n. 194 del 9 maggio 2002, con la quale è stato ribadito che il passaggio ad una fascia funzionale superiore nell'ambito del pubblico impiego comporta *“l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso”*, offrendo detta metodologia le migliori garanzie di selezione dei soggetti più capaci.

Sulla scorta di questo principio di diritto, la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale dei commi 205, 206 e 207 -quest'ultima norma in quanto logicamente ed inscindibilmente connessa con le prime due- dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995, così come modificati dall'art. 22, comma 1 lettere a), b) e c) della legge n. 133 del 1999, e il comma 2 del citato art. 22 della medesima legge n. 133 del 1999, in quanto l'impianto normativo descritto consentiva ai dipendenti di partecipare ai corsi di riqualificazione anche se non avevano svolto mansioni superiori.

A seguito della ridetta pronuncia, dunque, veniva approvato il D.L. 209 del 24 settembre 2009, poi convertito nella Legge 265 del 2002, con il quale veniva normativamente previsto: *“... Al fine di assicurare l'efficace realizzazione dell'attività prevista ai sensi del presente comma e di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 9 maggio 2002, ai dipendenti pubblici ai quali sono state attribuite, anteriormente alla predetta data, qualifiche funzionali superiori in esito alle procedure di riqualificazione espletate in diretta applicazione delle disposizioni dichiarate illegittime dalla predetta sentenza, continua ad essere corrisposto, a titolo individuale ed in via provvisoria, sino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico in godimento e gli stessi continuano ad esplicare le relative funzioni”*.

Dunque, privilegiando la tutela delle posizioni acquisite -per di più legittimamente, data la verifica dell'effettivo espletamento delle mansioni superiori, formalizzata a favore del dott. Matteo- il legislatore prevedeva il consolidamento della posizione economica e giuridica

attribuita fino a quel momento, giusta contratti stipulati a seguito di procedure di riqualificazione.

**Infatti, il dott. Matteo era contrattualizzato sin dall'ottobre 2001 come funzionario tributario VIII livello, con qualifica funzionale area C2 (oggi F3) e posizione economica equivalente (quindi, sempre F3), con decorrenza dal 18 ottobre 2001.**

E' evidente, dunque, che è dal 18 ottobre 2001, senza soluzione di continuità, che il dott. Matteo ha contrattualmente ottenuto il parametro C2 (oggi F3), poi confermato anche in ragione del D.L. 209/2002, convertito in L. 265/2002: tale assunto, per mero tuziorismo, è confermato dai cedolini del 2002 che si depositano, nei quali è specificato l'inquadramento giuridico ed economico nell'area C2 (oggi F3).

Tutto quanto fin qui dedotto consente agevolmente di ritenere che l'amministrazione avversa sia incorsa in una "svista" o, al più, in una errata valutazione dei documenti prodotti, in quanto il dott. Matteo, dall'ottobre 2001 ha ricoperto il ruolo di Funzionario tributario VIII qualifica, allora area C2, con posizione economica C2, oggi (e al momento della pubblicazione del bando per cui è causa) equivalente alla posizione F3.

L'esclusione dalla riserva comminata dall'amministrazione precedente è assolutamente illegittima e ingiusta e, pertanto, deve essere annullata e devono esserne annullati gli effetti, consentendo -con l'affermazione del diritto del Matteo a vedersi riconosciuta la riserva maturata- di **rientrare nella graduatoria dei vincitori**, avendo ottenuto un punteggio complessivo utile per la collocazione alla posizione 162.

**1.b.** – Sotto diverso profilo, ed anche a tutto voler concedere, volendo ritenere che la stabilizzazione della posizione nella categoria giuridica F3 del dott. Matteo sia intervenuta solo giusta sottoscrizione del CCNL 2002-2005 (quindi dal 29 maggio 2004), circostanza peraltro **smentita** dalle disposizioni normative sopra richiamate, viene in evidenza l'interpretazione letterale del bando di concorso per cui è causa, che valorizza il solo dato "economico" della posizione assunta quale requisito per la valida richiesta della riserva.

Infatti, il bando (già più volte richiamato) fa salva la riserva del 50% dei posti a concorso per quanti avessero maturato gli otto anni di servizio previsti nella **posizione economica F3** o superiori, e non invece in quella funzionale o giuridica.

Il solo dato che testualmente rileva per il bando di concorso è quello del parametro retributivo del concorrente, che per il dott. Matteo è esattamente quello richiesto dal bando, il parametro F3 (allora classificato come C2), sin dall'ottobre 2001.

La qualità obiettiva di *lex specialis*, quale norma regolamentare insuperabile, la rende insuperabile e soprattutto non emendabile: se l'amministrazione avesse voluto ottenere l'effetto che crede oggi di poter "creare" .. avrebbe dovuto scrivere il bando in modo diverso, senza fare esplicito ed univoco riferimento alla posizione economica, e non a quella giuridica.

Da tanto consegue che, anche non volendo dare rilievo al contratto del dott. Matteo e al riconoscimento giuridico delle funzioni espletate sin dall'ottobre 2001, da detta data, senza soluzione di continuità, gli è stato riconosciuto il parametro economico C2 (indi, F3), **unico elemento rilevante per l'ottenimento della riserva de qua.**

Sul punto non è comprensibile la posizione sposata dall'amministrazione, che cerca di superare il dato fattuale (trattamento economico) dalla stessa annoverato come unico elemento richiesto nel bando di concorso, valutando altri e diversi elementi (peraltro in modo erroneo), spingendosi ad una interpretazione che si discosta apertamente dal tenore letterale, peraltro speso in modo auto-vincolante.

Il che, peraltro, sorprende, avendo ben in mente la "politica" dell'Agenzia delle Entrate in relazione all'interpretazione -questa volta stretta e letterale- del bando di gara, politica che è emersa anche in sede giudiziaria e che ha consentito all'amministrazione di non subire -almeno da ultimo- la sospensione della procedura concorsuale per cui è causa.

Pertanto, anche per garantire la massima trasparenza e la *par condicio* tra i concorrenti, si insiste affinché codesto Tar, anche già in sede cautelare, esprima l'illegittimità di qualsiasi fantasiosa interpretazione della *lex specialis* che si discosti, in danno del candidato ricorrente, dal suo tenore letterale e che miri a valorizzare elementi estranei al piano di interesse concorsuale.

Lo si ribadisce: il dott. Matteo è inquadrato sin dall'ottobre 2001 nella posizione economica F3 (allora C2), avendo quindi maturato alla data di pubblicazione del bando di concorso ben più degli otto anni previsti per il legittimo esercizio della riserva prevista dall'art. 1 cit.

**1.c.** – Infine, giova rilevare che l'interpretazione secondo buona fede del bando ha un ulteriore addentellato positivo, che demolisce qualsiasi avverso tentativo di interpretazione deviata ed illegittima.

Il medesimo 2° comma dell'art. 1 del bando fa riferimento, ancora una volta, solo alle "posizioni economiche", e non a quelle giuridiche, sposando in pieno la intrinseca coerenza dell'interpretazione secondo cui il dott. Matteo deve essere considerato riservista.

Opinare diversamente significherebbe dunque smentire, del tutto irragionevolmente, non solo la dizione utilizzata a monte per individuare la platea dei beneficiari della riserva, ma anche quella a valle, laddove detta platea viene cristallizzata in quei soggetti che "... *abbiano compiuto, anche complessivamente, almeno otto anni di servizio nelle suddette posizioni economiche*".

*In claris non fit interpretatio.*

Pertanto, si insiste affinché codesto Tar **accerti il diritto del dott. Matteo a vedersi riconosciuta la posizione di riservista** e, per l'effetto, di risultare tra i vincitori del concorso, nella posizione utile pari alla 162 (avendo ottenuto il punteggio complessivo di 72,365).

#### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

La presente istanza di riconoscimento del diritto viene rivolta al netto delle risultanze (non) in possesso del ricorrente, e con riserva di azionare motivi aggiunti, una volta conosciuti gli atti della procedura, che l'amministrazione certamente depositerà, ovvero sarà costretta a depositare con provvedimento istruttorio presidenziale, qui già da ora invocato.

#### **ISTANZA CAUTELARE**

Del *fumus boni iuris* testimoniano i motivi spesi e la documentazione depositata a sostegno delle affermazioni svolte.

In merito al *periculum in mora*, questo è connesso intrinsecamente alla conclusione della procedura concorsuale che, se consentita, vedrà l'assegnazione del posto spettante al dott. Salvatore Matteo ad altri soggetti, magari costretti ad un trasferimento, ingenerando così un (il)legittimo affidamento in terzi, con tutte le relative e connesse problematiche, oltre che un grave e irreparabile danno a carico del ricorrente, non solo di tenore economico, ma anche e soprattutto curriculare.

Sospendere, peraltro, una procedura che si è **protratta per ben 11 anni** non danneggia certo in alcun modo l'amministrazione, ma tutela concretamente le ragioni del ricorrente, che si è visto illegittimamente negare un diritto che la stessa Agenzia delle Entrate aveva espressamente regolamentato.



L'adito TAR, se del caso, potrebbe anche ordinare il riesame della posizione del dott. Matteo, considerandolo come riservista, alla luce dei motivi di ricorso, così di fatto spingendo da subito l'amministrazione a ricollocare le sue determinazioni in un solco di legittimità e legalità.

Pertanto, per tutti i motivi spesi, il ricorrente

**CHIEDE**

che l'Ecc.mo Giudice adito, previa concessione dell'invocata misura cautelare, accolga il ricorso e tutte le domande ivi spese, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese da distrarsi nei confronti dei difensori antistatari.

Si depositano i documenti come da indice del fascicolo.

**CONTRIBUTO UNIFICATO:** trattandosi di vicenda inerente il pubblico impiego, verrà versato un contributo unificato pari ad euro 325.

Bari, 29 luglio 2021

Avv. Fabrizio Lofoco  
*quale socio designato dalla S.T.P. Alfa Legal s.r.l.*

Avv. Claudia Pironti